

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)

C.F. e Partita Iva 03021460609

Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com

Numero REA FR - 194494

TRIBUNALE DI LATINA

In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

ROMANO ANNA CHIARA, c.f. **RMNNCH76T57B963D**,
 rappresentata e difesa, giusta procura in calce dalla società tra avvocati
 “B&Z Società tra Avvocati s.r.l.”, sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA
 (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al
 CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro
 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati
 Antonio Rosario Bongarzone **BNG NNR 65E08 I838T** e Paolo Zinzi,
ZNZPLA88L16D810T, con cui elettivamente domicilia come in
 indirizzo telematico cui elettivamente domiciliano come in indirizzo
 telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler
 ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o
 indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f.
 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Via L. Pianciani, 32 -
 00185 Roma, C.F.: 97248840585, nelle persone dei rispettivi
 rappresentanti legali pro tempore,

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Latina,
 tutti domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso



l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

e per quanto occorrer possa contro

tutti gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e assistenti tecnici iscritti nella III° fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Latina, valide per gli aa.ss. 2017-2020, e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

In breve

a) Parte ricorrente è una assistente amministrativa iscritta nelle graduatorie ATA di circolo e di Istituto di III fascia della provincia di Firenze;

b) Ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III° fascia per il triennio 2017/2020 chiedendo il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie quale assistente amministrativo;

c) Il M.I.U.R. non ha correttamente valutato il punteggio spettante a parte ricorrente in virtù del servizio espletato presso la scuola paritaria;

Specificamente quindi chiede

a) in via principale,

previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 640/2017 nella parte in cui prescrive la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie nella misura del 50% rispetto a quello prestato nella scuola statale, la valutazione del servizio espletato nella scuola paritaria al pari di quello statale;

FATTO

1) Romano Anna Chiara fa parte del personale Ata



inserita nelle graduatorie Ata di IIIa fascia della Provincia di Firenze valide per il triennio 2017/2020 ed ha presentato domanda di inserimento nelle predette G.I. indicando, quale scuola capofila, il Liceo Scientifico Alberti di Minturno (LT);

2) Nella domanda, che si allega al presente ricorso, parte ricorrente ha richiesto la valutazione del servizio espletato, presso istituti paritari.

Ha dettagliatamente indicato nella domanda i periodi di servizio prestati nella scuola paritaria e quelli prestati nella scuola statale in qualità di assistente amministrativo nei periodi che seguono:

a) nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario Progresso Scuola s.r.l. "Ettore Majorana" di Pomigliano d'Arco (NA) dal 13.09.2011 al 02.06.2012;

b) nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto Paritario Progresso Scuola s.r.l. "Ettore Majorana" di Pomigliano d'Arco (NA) dal 10.09.2012 al 07.06.2013;

c) nell'a.s. 2013/2014 presso l'Istituto Paritario Progresso Scuola s.r.l. "Ettore Majorana" di Pomigliano d'Arco (NA) dal 16.09.2013 al 31.05.2014; (cf. doc. allegati).

3) L'Istituto paritario è stato riconosciuto quale paritario con D.D. del 30.06.2008;

4) Parte ricorrente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie, ha allegato certificati di servizio rilasciati dagli istituti paritari.

Negli stessi è attestato **l'espletamento del servizio espletato e l'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte degli Istituti Scolastici stessi.**



Così si legge nelle certificazioni: “i contributi previdenziali ed assistenziali sono stati regolarmente versati presso la sede competente INPS.” (cfr. Certificato di Servizio dell'Istituto Tecnico Commerciale Paritario ind. Igea “Luca Pacioli” di Nola) (cfr. doc. allegati);

5) Parte ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di terza fascia dove attualmente vanta un punteggio pari a punti:

- a) Assistente amministrativo: punti 16,25;
- b) Assistente tecnico: punti 9,78;
- c) Collaboratore Scolastico: punti 9,78

6) La stessa invece ha diritto al seguente punteggio:

7.1) In caso di valutazione del servizio prestato presso la Scuola Paritaria nella identica misura di quello prestato presso la Scuola Statale, previa disapplicazione del D.M. 640/2017 nella parte in cui prevede il riconoscimento del servizio nelle paritarie nella misura del 50% e contestuale riconoscimento integrale del servizio, parte ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione al seguente punteggio:

a) 32,25 punti quale assistente amministrativo (sulla scorta dell'attribuzione dello stesso punteggio di servizio prestato nella scuola statale stante la totale equipollenza tra il servizio espletato nella paritaria rispetto alla scuola statale);

b) 12,56 punti quale assistente tecnico (sulla scorta dell'attribuzione dello stesso punteggio di servizio prestato nella scuola statale stante la totale equipollenza tra il servizio espletato nella paritaria rispetto alla scuola statale);

c) 12,56 punti quale assistente amministrativo (sulla scorta dell'attribuzione dello stesso punteggio di servizio prestato nella



scuola statale stante la totale equipollenza tra il servizio espletato nella paritaria rispetto alla scuola statale).

8) Il Decreto Ministeriale n. 640/2017, indica i criteri di valutazione dei titoli e di aggiornamento graduatorie di terza fascia Ata, laddove specifica che *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole..”*

L’Allegato “A” al D.M. 640/2017, prevede, nella sezione *“Avvertenze”* che *“Qualora il servizio sia stato prestato in **scuole non statali paritarie**, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, **il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà**. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.”*

Il decreto è illegittimo.

L’illegittimità delle disposizioni ministeriali, in chiaro contrasto con la normativa primaria, sono state affermate da pacifica giurisprudenza.

In particolare da ultimo la Corte di Appello di Milano n. 670 del 2016 ha stabilito che sussiste una assoluta parità tra il servizio



prestato nella scuola paritaria rispetto a quello espletato nella scuola statale.

Pertanto il punteggio del ricorrente va rettificato ed attribuito all'istante il punteggio di 46,93 con disapplicazione del DM.

In via gradata, al ricorrente spetta il punteggio di 28,93 quale assistente amministrativo, applicando i criteri del DM 640/2017.

Tutto ciò premesso in fatto la ricorrente Romano Anna Chiara agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità del D.M. 640/2017 nella parte in cui stabilisce che il servizio prestato nelle scuole paritarie vale la metà rispetto a quello prestato nella scuola statale.

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nella scuola statale al pari di quello prestato nella scuola statale.

Si chiede, pertanto, la disapplicazione del D.M. 640/2017 nella parte in cui stabilisce la riconoscibilità del punteggio per il servizio prestato nella scuola paritaria nella misura della metà rispetto a quello della scuola statale e, per quanto occorrer possa, di ogni disposizione ministeriale che consente di valutare il servizio prestato nella paritaria solo ove sia stato assolto l'obbligo contributivo (su tale specifica doglianza si rimanda, espressamente, al punto II.I in Diritto).

Di recente la **Corte d'Appello di Milano**, con sentenza 760/2016 (allegata) ha statuito in ordine alla assoluta equiparazione



del servizio svolto nelle scuole paritarie rispetto a quello reso nella scuola statale.

Il **Decreto Ministeriale n. 640 del 30.08.2017**, nelle *“Note alla Tabella di Valutazione”* prevede che: *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.”*

L’Allegato “A” al D.M. 640/2017, prevede, nella sezione *“Avvertenze”* che *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.”*

La disposizione contenuta nel decreto ministeriale è chiaramente illegittima per le ragioni che seguono.

Sussiste una equiparazione normativa fra la scuola statale e le scuole “paritarie” che costituisce un ineludibile parametro normativo che deve imporre, anche sotto il profilo della equiparazione del servizio prestato, l’equiparazione fra le due diverse tipologie di “scuole”, pena la violazione dell’art. 3 e



dell'art. 97 della Costituzione.

Ed invero, il legislatore con la legge n. 62/2000 ha riformulato sistema nazionale di istruzione.

Lo stesso risulta essere costruito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e quindi, il dettato normativo, ha riconosciuto lo svolgimento di un "servizio pubblico" anche da parte delle scuole paritarie che hanno pertanto la possibilità di rilasciare titoli di studio avente lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di quest'ultimi, gli esami di Stato.

Inoltre il legislatore garantito tale equiparazione con un sistema di penetranti controlli rigide prescrizioni per le scuole paritarie.

L'equiparazione normativa, per l'appunto il riconoscimento della natura "paritaria", oltre che fondare sul dato normativo è stata inoltre confortata da costante interpretazione giurisprudenziale che basandosi sulla identità di programmi didattici, sui pregnanti controlli imposti alle scuole gestite da privati per ottenere il riconoscimento della natura "paritaria" con la scuola pubblica ha ritenuto la equiparazione fondata anche sotto un profilo sostanziale non potendo quindi discriminarsi il servizio prestato dal docente nella scuola apri " paritarie, rispetto a quello prestato nella scuola "pubblica".

Diversamente opinando si verrebbe a determinare una disparità di trattamento fra i diversi docenti che non trova conforto nel dato normativo che, anzi, di contro riconosce la natura paritaria degli istituti scolastici e che si pone in contrasto anche con il dato sostanziale che fonda la sua valutazione sulla perfetta



sovrapposibilità della docenza privata e della docenza pubblica garantita da pregnanti controlli imposti agli istituti a “privati” che garantiscono una sostanziale identità con quelli pubblica.

Ove si esaminino, alla luce di tali principi, le disposizioni e le motivazioni della impugnata sentenza se ne evidenzia la erroneità dovendosi necessariamente privilegiare la interpretazione suggerita dalla ricorrente che sembra maggiormente aderente alla dato normativo ed al dato sostanziale.

La disciplina di cui all’art. 485 di cui al D.Lgs 297/1994 è stata emanata quando le scuole “paritarie” non erano state regolamentate dalla legge 62/2000 per cui, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di prime cure, non può prescindere da una interpretazione analogica e costituzionalmente orientata delle norme non essendo ipotizzabile, *ratione temporis*, una espressa regolamentazione normativa sul punto delle scuole paritarie.

È assolutamente dirimente la argomentazione secondo cui tale interpretazione si pone in manifesta contrarietà e principi di uguaglianza ed imparzialità della PA sanciti dall’articolo 3 e 97 della Costituzione in quanto determina un trattamento diverso, sia in sede di mobilità che in sede della ricostruzione della carriera, di posizioni soggettive aventi per legge medesime caratteristiche e medesime dignità.

Ed invero dalla lettura delle norme più recenti si evince chiaramente che l’indirizzo del legislatore è quello di addivenire ad una completa equiparazione dei servizi resi dalle scuole “statali” con quelli delle scuole “paritarie.

Di conseguenza anche la posizione degli insegnanti e del



personale amministrativo che hanno operato nelle diverse tipologie di scuole non può che essere valutato in maniera identica.

L'esame della norme che disciplinano le scuole a "paritarie" evidenzia chiaramente l'intenzione del legislatore.

L'art. 2, comma 2, D.L. 255/2001 ha espressamente previsto, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, la valutazione *"nella stessa misura"* dei *"servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62"*, rispetto a quello *"prestato nelle scuole statali"*.

D'altra parte, già gli artt. 360 e 485 D. Lgs. 297/1994 prevedevano il riconoscimento *"agli effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *"pareggiate"* ovvero presso le scuole elementari *"parificate"*, con l'uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali ed oggi, in seguito all'emanazione del D.L. 250/2005 (conv. in L. 27/2006), *"ricondotti"* alla tipologia delle *"scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62"* (v. art. 1 bis).

La l. n. 62/2000 ha espressamente affermato, riscrivendo il sistema nazionale di istruzione che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* (art.1 commi 1 e 3).

A garanzia della *"equiparazione"* sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata l.62/2000, la successiva l. 27/2006



nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

La C.M. 163/2000 ha preteso che, al **fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati** devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*.

Si è così pervenuti ad una piena e totale omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Le norme vanno inoltre coordinate con l'art.2 comma 2 del d.l. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *“valutati nella stessa misura”*,.

Del resto, non vi sarebbe alcuna ragione oggettiva che limiti l'applicazione della normativa sopra indicata.

L'articolo 12, comma 2 delle *“Disposizioni sulla legge in generale”* dispone che *“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”*.

La formazione delle graduatorie impugnate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è chiaramente illegittima e non può portare ad una soluzione ostativa al riconoscimento, in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

In altri termini, l'articolo 485 D.Lgs 297/1994 Testo Unico Scuola, non può ritenersi applicabile al caso di specie al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi.



Invero, non si può fondatamente richiamare, come fa il Tribunale di Roma, gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo **vero esattamente il contrario**: se all’epoca dell’emanazione del testo unico si dava pieno riconoscimento alle scuole pareggiate e parificate, non vi è alcuna ragione per non ampliare il campo alle scuola paritarie che sono soggette ad ulteriori e più pregnanti controlli.

Del resto, l’istituzione delle Scuole paritarie è avvenuta ad opera della legge 62/2000, norma successiva rispetto al D.Lgs 297/1994.

Ad abundantiam, la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”, all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

La corretta applicazione delle norme è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai



sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

Ma v'è di più.

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 ..., ha riconosciuto che la L.62/00 “*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce ssolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”.*

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.1102/2002: “*Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”.*

Anche la magistratura ordinaria, ha statuito quanto sopra: “*Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole*



paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata:

a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

La ricostruzione del quadro normativo consente di affermare, senza timore di smentita, che il servizio prestato presso le scuole paritarie va valutato alla pari del servizio statale e che una diversa interpretazione contrasta con i principi di uguaglianza ed imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dell'articolo 3 e 97 della Costituzione **non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche** (così Trib. Caltagirone).

Il Decreto Ministeriale e le note allegate alla domanda di mobilità ed ogni disposizione regolamentare contrastante devono



essere disapplicate ed al ricorrente spetta l'attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio svolto presso la scuola paritaria.

Per tale ragione la ricorrente, in luogo di 16,25 punti quale assistente amministrativo, avrebbe diritto al riconoscimento di 32,25 punti in ragione dell'attribuzione dell'identico punteggio per il servizio prestato nella scuola paritaria rispetto al servizio prestato nella scuola statale.

Tutto ciò premesso Romano Anna Chiara, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Latina affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 647/2017 nella parte in cui prevede che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile nella misura della metà rispetto a quello statale e di ogni altra disposizione ministeriale e regolamentare ostativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'integrale servizio prestato nella scuola paritaria al pari di quello prestato nella scuola statale;

per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale Ata relative al



periodo 2017/2020, ove il ricorrente è attualmente inserito, attribuire a parte ricorrente il punteggio che segue: 32,25 punti quale assistente amministrativo, 12,56 punti quale assistente tecnico e 12,56 punti quale assistente amministrativa sulla scorta dell'attribuzione dello stesso punteggio di servizio prestato nella scuola statale stante la totale equipollenza tra il servizio espletato nella paritaria rispetto alla scuola statale ovvero il punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia;

per l'ulteriore l'effetto, condannare e/o ordinare Amministrazioni resistenti a provvedere all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine del predetto riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, avuto riguardo alle graduatorie Ass. Amm. e Coll. Scol. e Assistente tecnico relative all'anno scolastico 2017/2018 nonché alle successive.

Con riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Con riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Con riserva di agire in separato giudizio anche per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di *chance* derivante dal conferimento di incarichi di supplenza, anche sul sostegno, in favore dei ricorrenti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche



all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Si chiede ammettersi interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla premessa in fatto emendate da valutazioni e giudizi nonché a prova per testi con i signori:

- Romano Pasqualina residente in Benevento alla via Terranzano snc;
- Scorretta Marisa residente in Benevento in via Tore Dugenta;

Ulteriori testi riservati.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

all. 1) D.m. 640/2017;

all. 2) Copia domanda di inserimento in terza fascia Ata 2017/2019;

all. 3) Certificato di servizio scuola paritaria e titoli;

all. 4) Sentenza Corte d'appello di Milano n. 670/2016;

all. 5) D.M. 83 /2010;

all. 6) Legge 62/2010;

all. 7) Procura alle liti;

Sora-Latina, 28 Gennaio 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151

C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de qua, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio espletato presso la Scuola paritaria ai fini delle graduatorie Ata di 3° fascia della Provincia di Milano.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale



di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Via L. Pianciani, 32 - 00185 Roma, C.F.: 97248840585, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Latina, Viale Olimpia Frosinone, tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla



tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Sora-Latina, 28 Gennaio 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

